



Ministero delle Attività Produttive

*Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi
Ufficio D2 – Disciplina Commercio*

Legge 11 giugno 1971, n. 426.

Disciplina del commercio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1971, n. 168.

Artt. 1,2,4,8,10

Capo I - Registro degli esercenti il commercio

Art. 1. Istituzione del registro.

[Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

- 1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- 2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- 3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

materiale elettrico;

colori e vernici, carte da parati;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura;

macchine per ufficio;

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

combustibili;

materiali per edilizia;

legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
- b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico.

Art. 2. Iscrizione nel registro.

[Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonché:

- 1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;
- 2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;
- 3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere

culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio, nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 4].

Art. 4. Domanda di iscrizione.

[Per ottenere la iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno di rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione, nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'art. 5, L. 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Art. 8. Ricorsi.

[Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della

Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta].

Art. 10. Diritti dovuti per l'iscrizione.

[L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura].